

Allegato "A" al Rep. n. 13.364/7.304

"FONDAZIONE THERAS ENTE FILANTROPICO"

STATUTO

ART. 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "FONDAZIONE THERAS ENTE FILANTROPICO", che assume la forma giuridica di Fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE FILANTROPICO" nella denominazione e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di Salsomaggiore Terme (PR). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART 2 - Finalità e Attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D.lgs. 117/2017 ed in particolare di quelle previste alle lettere a), d), i), l), u), v) e w) di cui alla predetta norma.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui:

- a. Istituirà una piattaforma informatica dove riceverà tutte le segnalazioni di minori, anziani e studenti del territorio in difficoltà;
- b. Istituirà un regolamento finalizzato a selezionare le richieste di aiuto che sia selettivo, considerando primarie le richieste più urgenti in termini di bisogni primari;
- c. Istituirà un punto raccolta fisico dove verranno raccolti, stoccati e distribuiti beni di prima necessità;
- d. Organizzerà eventi nei quali verranno garantiti pasti gratuiti;
- e. Istituirà una commissione interna alla fondazione che cercherà di raccogliere richieste per le esigenze abitative dei meno fortunati e che cercherà di soddisfarle mediante accordi con istituzioni e privati disponibili a collaborare;
- f. Istituirà borse di studio per favorire studenti volenterosi

che non hanno la possibilità di sostenere il carico di spesa previsto da un percorso di laurea;

g. Organizzerà corsi di formazione sui temi sociali che formano oggetto della propria mission;

h. Organizzerà corsi sperimentali e professionali per dare la possibilità alle persone meno fortunate di imparare l'arte di un mestiere;

i. Organizzerà corsi di public speaking, autostima, teatro, ballo, canto ed ogni altra forma culturale/terapeutica di espressione positiva dell'individuo;

j. Organizzerà eventi finalizzati alla sensibilizzazione dei temi sopra citati;

k. Organizzerà raccolte fondi specifiche dedicate;

l. Organizzerà corsi sanitari di primo soccorso gratuiti;

m. Stipulerà accordi di collaborazione con privati, aziende, altre associazioni ed enti pubblici al fine di raggiungere la mission;

Sempre per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e gestire interventi in campo socio-assistenziale;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche col riferimento al settore dell'editoria (quotidiani esclusi), nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri partecipanti, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 - Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie

e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Ente.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) fondo di dotazione iniziale;

b) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

d) lasciti ed elargizioni fatti da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

e) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

f) da contributi al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

g) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo Amministrativo, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

I fondi e le donazioni raccolte saranno sempre visibili grazie

al portale della trasparenza presente sul sito della fondazione e qualunque erogazione sarà visibile fornendo informazioni relative al progetto per il quale è stata destinata. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La rendita di detto fondo e del suo reimpiego sarà devoluta alle spese di esercizio necessarie all'iniziale funzionamento della Fondazione, nella previsione che altri - Enti pubblici o privati, persone fisiche e giuridiche e non, lo integrino con altri contributi.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi fa parte dell'Ente stesso.

ART. 6 - Fondatore

È Fondatore la società "T-HOLDING S.R.L.", con sede in Milano (MI).

Qualora il Fondatore addivenga per qualsiasi motivo al proprio scioglimento, ovvero proceda ad aggregarsi ad altri soggetti, ovvero lo ritenga opportuno anche in considerazione di prossimi mutamenti della compagine sociale o per qualsivoglia circostanza che lo ritenga consigliabile, esso designerà i soggetti od il soggetto destinato ad esercitare le prerogative ad esso medesimo spettanti ai sensi del presente statuto, scegliendolo, di preferenza, tra gli appartenenti alla famiglia (coniuge, figli, loro discendenti) del signor Ferrari Cristiano, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il giorno 6 gennaio 1954, socio di maggioranza della società.

In assenza di tale designazione da parte del Fondatore ad essa provvederà il predetto sig. Ferrari Cristiano o i suoi eredi e, qualora essi non provvedano, il Presidente del Tribunale di Parma.

ART. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

- Organo di amministrazione;
 - Organo di controllo;
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
- Le cariche sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 8 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di nove nominati dal Fondatore. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017. I membri restano in carica

tre esercizi, possono essere rinominati ed il loro mandato è rinnovabile tacitamente, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza dello stesso.

L'organo di amministrazione governa l'ente.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Il Presidente

Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - Segretario

Il Segretario è nominato dall'Organo di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

All'atto della nomina del Segretario, l'Organo di Amministrazione determina natura, compenso e qualifica del rapporto. La carica di Segretario è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il Segretario sia componente del Consiglio di Amministrazione, la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario.

Il Segretario provvede all'amministrazione ordinaria, alla gestione della cassa della Fondazione, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dall'Organo di Amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Organo di Amministrazione.

ART. 12 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministra-

tivo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Ai sensi ex art. 39 del D. Lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 16 - Libri obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 19- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
F.ti: Ferrari Cristiano - Gandolfi Maria Cristina - Federico Ferrari - Ferrari Andrea - Stefano Mendogni - Andrea Coppola - Alessandra Lombardi - Magnani Jessica - Mario Dagres notaio.

Certifico io sottoscritto, dott. Mario Dagres notaio in Salsomaggiore Terme, iscritto nel distretto notarile di Parma, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale allegato ad atto nei miei atti su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7-3-2005 n.82 e art.68-ter, L.16-2-1913 n.89.

Parma,

Firmato digitalmente: Mario Dagres notaio.